



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot. nr. _____ del _____

ORDINANZA NR. 16 DEL 17.09.2026

Oggetto: Deroga temporanea all'Ordinanza Sindacale n. 12 del 10.07.2025 relativa agli orari di chiusura dei pubblici esercizi e alle limitazioni sulla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, in occasione delle festività del Santo Patrono San Prospero.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 10.07.2025 che disciplina gli orari di chiusura dei pubblici esercizi e le modalità di somministrazione di bevande;

CONSIDERATO che, in occasione delle festività del Santo Patrono **San Prospero**, previste nel periodo compreso tra il **24 settembre** e il **27 settembre 2026**, sono in programma eventi e manifestazioni di interesse pubblico che coinvolgono esercizi commerciali, circoli privati e associazioni;

RITENUTO opportuno favorire la partecipazione della cittadinanza e sostenere le attività economiche e culturali del territorio, garantendo al contempo il rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 nr.267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art.54;

ORDINA

per il periodo **dal 24 settembre al 27 settembre 2026**, in deroga all'Ordinanza Sindacale n. 12 del 10.07.2025, che siano osservate le seguenti disposizioni:

1. Orari di chiusura dei pubblici esercizi:

- **Fino alle ore 02:00;**

2. Diffusione musicale:

- **Consentita fino alle ore 24:00, nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni acustiche.**

3. Vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine:

- **È vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, sia da asporto che per il consumo sul posto, da parte dei titolari di pubblici esercizi, circoli privati e associazioni;**

Si rammenta che l'organizzazione di eventi di pubblico spettacolo impone l'obbligo di acquisire la licenza di P.S. ex art. 68 o ex art. 69 TULPS in base al tipo di evento.

La realizzazione all'interno degli esercizi pubblici di piccoli intrattenimenti quali piano bar o musica da intrattenimento di sottofondo, non costituisce attività di pubblico spettacolo e, come tale, non è soggetta a specifica licenza di P.S., purché gli intrattenimenti rientrino nella normale attività dell'esercizio e siano complementari all'attività principale, volti solo ai clienti.

Costituisce attività di pubblico spettacolo con conseguente obbligo di licenza di P.S., l'attività di intrattenimento svolta all'interno e/o all'esterno del pubblico esercizio allorché:

- Sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso e/o maggiorazione del costo delle consumazioni;
- Sia prevista la partecipazione di un complesso musicale (es. band con musica dal vivo);
- Venga pubblicizzato l'evento in qualsiasi forma;
- Venga allestita una strumentazione tecnica complessa a servizio dell'intrattenimento;
- Sia prevista attività danzante;
- Vengano predisposti allestimenti per il pubblico;
- La musica sia udibile dall'esterno;

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge 24/11/1981 nr. 689 nonché in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs 267/2000, si applicano le seguenti sanzioni:

chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione di una somma da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 100,00. In caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di € 500,00.

In caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore ai sensi dell'art. 12 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito in Legge il 18.04.2017 n. 48, al fine dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di gg 15 ai sensi dell'art 100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 del Codice Penale.

DISPONE

- Le presenti deroghe sono valide esclusivamente nel periodo indicato e non costituiscono modifica permanente alla normativa vigente.
- I soggetti interessati sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene, tutela ambientale e ordine pubblico.
- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.
- che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

Dispone altresì, la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Enna;
- Alla Questura di Enna;
- Alla Stazione Carabinieri di Catenanuova (EN);
- Al Comando Polizia Locale di Catenanuova(EN).

INFORMA

Avverso la stessa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania – entro 60 giorni dalla notifica della stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, li 17.09.2026



IL SINDACO
Antonio Impellizzieri